

Nota prot. n. P709/4122/1 sott. 3 del 14-06-2001

Attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto.

Quesito Comando

Si trasmette il quesito relativo all'obbligo o meno di installare materiali classificati ai fini della reazione al fuoco per attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto.

Considerato che il D.M. 9 aprile 1994, al titolo III non detta prescrizioni al riguardo, questo Comando ritiene che l'obbligo dell'installazione di materiali classificati non sussista nel caso dell'attività in oggetto.

Risposta Ministero

Con riferimento al quesito inoltrato con la nota a margine, si ribadisce che le disposizioni di prevenzione incendi applicabili alle attività in oggetto riportate sono quelle indicate al Titolo III dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994.

Si concorda pertanto con il parere espresso al riguardo da codesto Comando VV.F.. ¹

¹ Non sussiste l'obbligo di installazione di materiali classificati per le attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto, considerato che il D.M. 9 aprile 1994, al titolo III non detta al riguardo.